

## ***Informativa Studio Fantinello Carlo***

*n. 8 del 06/06/2022*

Ai gentili Clienti

Loro sedi

# **Forfettari e fatturazione elettronica**

*Gentile Cliente,*

*con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito ai nuovi obblighi in tema di fatturazione elettronica per i forfettari dal 01/07/2022.*

### **Premessa**

**Dal prossimo 1° luglio 2022** è stato esteso l'obbligo di fatturazione elettronica anche ai titolari di partita Iva in regime forfettario, finora esclusi. A prevederlo è l'articolo 18 del DL 36/2022. Con la novità in esame dal 1° luglio 2022 prevede l'obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti forfettari, i soggetti in regime di vantaggio e le associazioni sportive dilettantistiche, che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25mila euro. Per tutti gli altri, ovvero le micro-partite Iva che non raggiungono la predetta soglia, la fatturazione elettronica diverrà obbligatoria dal 1° gennaio 2024.

<b>IN SINTESI</b>	
<b>▼ COSA</b>	<b>▼ PER CHI</b>
Obbligo (essendo stato eliminato l'esonero) della fatturazione elettronica per i contribuenti in regime forfettario o di vantaggio e per le associazioni sportive dilettantistiche.	I soggetti in regime forfettario o di vantaggio, e le associazioni sportive dilettantistiche.
<b>▼ QUANDO</b>	<b>▼ COME ADEMPIERE</b>
Dal 1° luglio 2022.	Generando e trasmettendo la fattura elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI).

## **Quadro normativo**

---

Con la novità in esame dal 1° luglio 2022 si prevede l'obbligo di fatturazione elettronica per:

- ai soggetti in «regime di vantaggio» previsto per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, DI 98/2011;
- ai soggetti forfettari, ovvero i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65mila euro, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014;
- alle associazioni sportive dilettantistiche, ovvero coloro che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della Legge 398/1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro.

che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25mila euro. Per tutti gli altri, ovvero le micro-partite Iva che non raggiungono la predetta soglia, la fatturazione elettronica diverrà obbligatoria dal 1° gennaio 2024.

Sarà possibile, pertanto, per i predetti soggetti fino al 30 giugno fare ricorso alla fatturazione in modalità cartacea e dal 1° luglio 2022 procedere con l'emissione della fattura elettronica via Sistema di Interscambio (SdI); resteranno, invece, esonerati dalla FE sino a tutto il 2023 i soggetti con ricavi e compensi inferiori a 25 mila euro; per loro la deadline è fissata al 1° gennaio 2024.

## **Sanzioni e termini di fatturazione**

---

Il legislatore ha previsto che nel terzo trimestre 2022, per i soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, non sono previste sanzioni – di cui all'articolo 6, comma 2, del Dlgs 471/1997 – nel caso in cui la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Alla luce di tale disposto, in termini di emissione le novità in commento comportano che:

- nel 3° trimestre 2022 le fatture potranno essere emesse entro il mese successivo dall'effettuazione dell'operazione;

- dal 4° trimestre 2022 in poi, le fatture potranno essere emesse entro i 12 giorni dall'effettuazione della cessione dei beni o prestazione dei servizi.

N.B. In caso di tardiva emissione della fattura elettronica la sanzione prevista va dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati o registrati. L'importo previsto è da 250 euro a 2mila euro se la violazione non rileva ai fini della determinazione del reddito

Per i soggetti obbligati dal prossimo 1° luglio ad emettere la FE scaturiscono non solo «doveri», ma sarebbe opportuno valutare anche come tale obbligo possa riservare loro alcuni «vantaggi». Si pensi, ad esempio, all'opportunità di fruire della riduzione di ben 2 anni dei termini di accertamento, alla luce di quanto disposto dall'articolo 3 del Dlgs 127/2015.

Beneficio riservato a coloro che, oltre gli altri requisiti stabiliti dal Dm 4 agosto 2016, documentano le operazioni poste in essere tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri e garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi alle operazioni di ammontare superiore a 500 euro.

### **Conservazione e consultazione**

---

I soggetti obbligati all'emissione delle fatture in formato elettronico dovranno anche procedere alla loro conservazione elettronica, secondo quanto disposto dall'articolo 39 del Dpr 633/1972. Per il processo di conservazione elettronica essi potranno utilizzare i servizi forniti da operatori privati certificati ovvero il servizio di conservazione reso disponibile dall'agenzia delle Entrate, accessibile dall'utente dalla sua area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi», che permette la conservazione elettronica a norma di tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio.

Ricordiamo che l'agenzia metta a disposizione, previa, specifica, adesione:

- un servizio gratuito di conservazione a norma delle fatture elettroniche, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale e dai suoi provvedimenti attuativi, in particolare il decreto MEF del 17 giugno 2014;
- un servizio per la consultazione e l'acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

I due servizi hanno finalità diverse e richiedono, ognuno, una specifica adesione.

Con riferimento ai servizi di consultazione segnaliamo che lo scorso anno è arrivata una proroga al 31 dicembre 2021 per il termine di adesione al servizio, grazie al Provvedimento del 3 novembre 2021. Tale slittamento ha delineato questo perimetro:

- dal 1° gennaio 2022 chi non ha aderito al servizio di consultazione, non può consultare e scaricare i file delle fatture, ma consultare solo i dati fattura;
- chi aderisce dal 1° gennaio 2022 può consultare e scaricare i file delle fatture pervenute a SdI dal giorno successivo l'adesione al servizio;
- chi ha aderito entro il 31 dicembre 2021 può consultare e scaricare i file delle fatture pervenute a SdI anche prima della data di adesione, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI.

### ***La FE per i forfettari- gratuito***

---

Il contribuente obbligato a emettere la fattura elettronica ha a disposizione gratuitamente 3 tipi di programmi per predisporre le FE:

- la prima soluzione permette di predisporre e trasmettere in formato XML la fattura al Sistema di Interscambio (SdI) grazie all'utilizzo della procedura web dell'agenzia delle Entrate presente nella sezione denominata «Fatturazione elettronica e conservazione», all'interno del portale «Fatture e Corrispettivi»;
- la seconda soluzione consente la generazione della fattura in formato XML grazie a un software scaricabile su PC – tale procedura può essere utilizzata anche senza essere connessi in rete. In questo caso, il file salvato sul proprio PC dovrà essere trasmesso, dopo essersi collegati alla rete, aprendo il portale «Fatture e Corrispettivi» e utilizzando la funzione di sola «Trasmissione» della FE presente nella sezione «Fatturazione elettronica» ovvero, in alternativa, si potrà trasmettere la fattura via PEC, inviandola come allegato al messaggio di PEC all'indirizzo [sdi01@pec.fatturapa.it](mailto:sdi01@pec.fatturapa.it);
- la terza soluzione consente di creare e inviare la FE mediante un'App per tablet e smartphone, denominata «Fatturae», scaricabile dagli store Android o Apple.

Per permettere al programma di riconoscere la tipologia di regime fiscale del soggetto emittente si dovrà avere cura di indicare nel programma il relativo codice.

Nel caso di soggetto:

- in regime forfettario il codice è RF-19;
- in regime di vantaggio il codice è RF-02.

Inoltre, ai fini dell'emissione della FE da parte dei contribuenti minimi/forfettari è opportuno segnalare che le fatture sono emesse senza applicazione dell'Iva e, dunque, sono soggette a imposta di bollo. Questo due aspetti richiedono una particolare attenzione in quanto:

- le operazioni senza applicazione dell'Iva dovranno essere contraddistinte nella FE con il codice natura «N2.2»;
- l'imposta di bollo seguirà la modalità elettronica del Dm 17 giugno 2014.

N.B. L'imposta di bollo in fattura elettronica dev'essere indicata tramite la valorizzazione a «SI» del campo «Bollo Virtuale»

Il contribuente, tra l'altro, dovrà provvedere al versamento dell'imposta di bollo in modalità telematica con cadenza trimestrale.

Visto che l'obbligo per l'emissione della FE per i suddetti soggetti scatta a partire dal 1° luglio 2022 e, dunque, per le operazioni del 3° trimestre 2022, la relativa imposta di bollo dovrà essere versata il 30 novembre 2022 (con codice tributo 2523) – tenendo presente che sempre in tale data si potrà effettuare anche il pagamento dell'imposta di bollo dovuta per il primo e il secondo trimestre qualora siano complessivamente inferiori all'importo di 250 euro.

### ***Operazioni transfrontaliere e con San Marino***

---

Premesso che, come noto, la Comunicazione delle fatture relative ad operazioni transfrontaliere (esterometro) è stata abolita a partire dal 1° luglio 2022 – termine così prorogato dal decreto Fiscale (DI 146/2021). La fine dell'esterometro è stata decretata per dare spazio a una nuova modalità di invio dei dati delle operazioni con l'estero, in ossequio a quanto disposto dalla Legge 178/2020. Dal 1° luglio 2022 scatterà, difatti, l'adozione di questa modalità che prevede un unico



**StudioFantinello**  
il tuo futuro nella giusta direzione

canale di trasmissione per l'invio delle fatture elettroniche e dei dati delle operazioni transfrontaliere: il Sistema di Interscambio.

La nuova modalità coinvolge anche i soggetti che – prima delle novità in commento disposte dal DI 36/2022 – erano esonerati dall'invio dell'esterometro, in quanto dispensati dall'obbligo di fatturazione elettronica. Dal prossimo 1° luglio 2022 tutto cambia, difatti, i soggetti in regime forfettario, con ricavi o compensi superiori a 25mila euro, saranno obbligati alla fatturazione elettronica e, conseguentemente, dovranno cominciare a trasmettere i dati delle operazioni transfrontaliere tramite il Sistema di Interscambio utilizzando il formato XML della fattura elettronica.

N.B. Dal 1° luglio 2022 la fattura elettronica verso operatori esteri ha codice «N2.1»

Ricordiamo che, in tema di operazioni con l'estero che con Provvedimento del 23 dicembre 2021 sono state aggiornate anche le specifiche tecniche (versione 1.7) della comunicazione; tale versione dovrà essere utilizzata a partire dal 1° luglio 2022.

Con riferimento alle fatture relative ai rapporti di scambio con San Marino l'estensione della fatturazione elettronica, prevista dall'articolo 12 del decreto Crescita (DI 34/2019) e attuata dal decreto MEF del 21 giugno 2021, comporta che dal 1° luglio 2022 si dovrà adottare la FE anche per le suddette operazioni e, pertanto, sempre a partire da tale data anche i contribuenti minimi/forfettari dovranno adeguarsi alle novità descritte, essendo decaduto il loro esonero dalla fatturazione elettronica.

***Certi di aver fatto cosa gradita, porgiamo distinti saluti.***

STUDIO FANTINELLO CARLO